



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di decreto concernente "Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale".

Relazione illustrativa

Lo schema di regolamento intende dare attuazione alle previsioni recate all'art. 3, commi 1 e 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. In particolare, l'art. 3, comma 1, citato prevede che il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, costituito presso l'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esprima pareri e formuli proposte sugli schemi di regolamento attuativi della legge n. 508 del 1999, sugli schemi di decreto, sui regolamenti didattici degli Istituti, sul reclutamento del personale docente nonché sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

Orbene, la necessità dell'intervento deriva dalla circostanza che il predetto organo consultivo, costituito per la prima volta a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 febbraio 2006, n. 235, è decaduto ed è pertanto, necessario ricostituirlo. Il CNAM, infatti, è stato prorogato con legge inizialmente sino al 30 novembre 2010, successivamente sino al 31 dicembre 2011 e infine sino al 31 dicembre 2012 (cfr. art. 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; art. 1, comma , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011; art. 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).

Le varie proroghe si sono rese necessarie al fine di garantire continuità al lavoro dell'organo in una particolare e delicata fase di completamento della riforma del settore, non essendo, però, stata prevista alcuna ulteriore proroga il CNAM è decaduto.

Inoltre, l'*iter* di adozione di un precedente schema di regolamento, volto ad apportare modifiche e integrazioni al sopracitato decreto n. 236 del 2005, non si è perfezionato malgrado l'espressione del parere reso sia dal Consiglio di Stato che dalla VII Commissione "Cultura, scienza e istruzione".

Sta di fatto che al fine di non paralizzare il settore dell'AFAM, con la legge 13 luglio 2015, n. 107, all'art. 1, comma 27, è stato disposto che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione dell'organo consultivo, gli atti e i provvedimenti adottati dal Miur, nei casi esplicitamente previsti dal sopracitato art. 3, comma 1, della legge n. 508 del 1999, sono perfetti ed efficaci anche in mancanza del prescritto parere del medesimo Consiglio.

Per rendere operativa in termini di fattibilità la citata norma, presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato costituito un apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla valutazione tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti ministeriali di cui agli artt. 10 ed 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. In tal modo, in questi anni, si sono potuti adottare gli indispensabili decreti per rispondere alle esigenze didattiche di attivazione e/o trasformazione dei corsi accademici di primo e secondo livello, ivi compresa la messa a ordinamento dei bienni sperimentali in attuazione dell'art. 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

La predetta commissione tecnica non può, comunque, ritenersi in alcun modo sostitutiva del CNAM, sia per il limitato ambito operativo per cui è stata costituita (ben più circoscritto di quello



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

riconosciuto dalla legge n. 508 del 1999 al CNAM) che per la mancanza di rappresentanti delle diverse aree tecniche afferenti le diverse tipologie di Istituzioni AFAM. Inoltre la stessa composizione del CNAM è configurata per rispondere a più ampi ed insostituibili compiti di supporto e consulenza all'azione amministrativa del settore AFAM (art. 3 della legge n. 508 del 1999), prevedendo, fra l'altro, la non trascurabile presenza degli studenti.

La disposizione dell'art. 1, comma 27, della legge n. 107 del 2015, ha quindi carattere tipicamente provvisorio e, oramai, non ulteriormente prorogabile.

Ciò posto, si osserva come la nuova organizzazione didattica delle Istituzioni AFAM, a seguito della riforma degli ordinamenti correlati al livello universitario degli studi, rende necessario, al fine di assicurare le necessarie competenze disciplinari, un intervento sulla composizione dell'organo stesso che tenga conto delle rappresentanze non più per categorie di personale, ma per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori.

Il presente provvedimento, quindi, intende modificare la composizione del CNAM, fermi i costi di funzionamento ma garantendo tutte le specifiche competenze derivanti dalla nuova conformazione dei settori disciplinari.

Si segnalano, di seguito, le novità più significative introdotte dallo schema rispetto al decreto n. 236 del 2005, che sarà oggetto di abrogazione a seguito dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

In particolare:

- la riduzione dei componenti da trentaquattro a ventiquattro;
- la riduzione da sei a due degli esperti designati dal Ministro;
- l'eliminazione dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale;
- la previsione della rappresentanza degli Istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 11 del decreto del DPR n. 212 del 2005 (una per il settore delle arti visive e del *design* e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo). Tale rappresentanza viene attribuita ai soli direttori degli Istituti stessi per l'impossibilità di identificare un elettorato censibile dall'Amministrazione.

Ulteriori modifiche riguardano:

- la semplificazione delle procedure, attraverso la facilitazione della composizione dei seggi presso le Istituzioni, lasciando ai consigli di amministrazione più ampi margini;
- la necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente in ottemperanza a quanto previsto negli ultimi contratti collettivi nazionali, attraverso l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia ai fini della rappresentatività all'interno del CNAM;
- la modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM (validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti) e l'introduzione del *quorum* di un terzo degli aventi diritto al voto per la validità delle sedute dell'organo. Ciò in ossequio con quanto suggerito dal Consiglio di Stato riguardo lo schema di regolamento del 2013;
- la durata dell'incarico per i componenti che da tre anni passa a quattro anni con possibilità di riconferma per un altro mandato consecutivo, a differenza di quanto previsto dal decreto n. 236 del 2005;
- la previsione che in caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il consigliere decade dall'incarico.

Le tabelle relative alla riaggregazione delle aree e dei settori, contenute nell'allegato, sono state rielaborate alla luce dell'introduzione delle nuove aree disciplinari, assicurando comunque un'omogeneità numerica. Di conseguenza, l'introduzione di tali nuove aree, ove non sono ancora



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

presenti docenti di ruolo in numero tale da giustificare un sistema elettivo di base a livello di singola istituzione, ha richiesto, per l'individuazione delle candidature, l'introduzione di una procedura "con sottoscrizione", al fine di assicurare la pluralità di candidature.

Lo schema si compone da 13 articoli.

L'art. 1, contiene le definizioni maggiormente rilevanti.

L'art. 2, descrive le competenze del CNAM, precisando che oltre a quelle indicate all'art. 3 della legge n. 508 del 1999, il predetto Consiglio può essere sentito dal Ministro su altre questioni di interesse per le Istituzioni. La norma, inoltre, a differenza del precedente decreto n. 236 del 2005, non prevede più l'elezione di due rappresentanti del CNAM in seno al CUN, come previsto dall'art. 3, co. 2, lett. *d*), legge n. 508 del 1999. Tale ultima disposizione può ritenersi però, implicitamente, abrogata dall'art. 1 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, che, nel riordinare il CUN, non prevede per la sua composizione membri elettivi del CNAM. L'unico collegamento è offerto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 18 del 2006 citata, che consente la partecipazione alle sedute del CUN, senza diritto di voto, tra gli altri, del presidente, o suo delegato, del CNAM, e viceversa.

L'art. 3, è dedicato alla composizione del CNAM:

- **il comma 1**, riduce il numero di consiglieri da 34 a 24 membri, di cui 22 (rispetto ai 26 previsti dal regolamento vigente) eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e 4 (rispetto ai 6 definiti dal regolamento vigente) nominati dal Ministro. Inoltre, la previsione, aumenta di un anno la durata in carica dei componenti (4 anni rispetto ai 3 anni stabiliti dal regolamento vigente) e ne prevede la riconferma solo per un altro mandato consecutivo. La predetta riduzione del numero di componenti dell'organo è stata attuata anche alla luce dell'osservazione del Consiglio di Stato sul precedente schema di regolamento il cui *iter* non si è perfezionato. In merito, invece, all'aumentato numero dei rappresentanti del personale docente, a fronte del quale si è operata la riduzione dei componenti nominati dal Ministro, si fa presente che tale scelta è nell'ottica di garantire la presenza del maggior numero dei settori disciplinari anche alla luce dei nuovi ordinamenti didattici, tenuto conto, altresì, del sostanziale apporto delle competenze tecnico-scientifiche del personale docente alle attività svolte dal CNAM. La previsione, inoltre, evidenzia che in caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il componente decade dall'incarico;
- **il comma 2**, elenca le rappresentanze elettive; in particolare, viene meno la distinzione tra personale docente di prima e di seconda fascia; si introduce la rappresentanza degli Istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 212 del 2005, di cui uno per il settore delle arti visive e del *design* e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo; si prevedono sei rappresentanti del personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza; si prevede un unico rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle Istituzioni che deve essere dell'area EP. Questa scelta è stata effettuata al fine di sopperire al numero assai esiguo di direttori amministrativi ancora in servizio ma garantendo altresì un'adeguata professionalità e competenza della rappresentanza;
- **il comma 3**, precisa che la nomina a componente del CNAM è incompatibile con incarichi sindacali;



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

- **il comma 4**, stabilisce che la decadenza dal mandato elettivo non si verifica nel caso in cui il venir meno dell'appartenenza alla categoria in cui il componente è stato eletto, o l'insorgere della causa di incompatibilità legata a incarichi sindacali siano intervenute nell'ultimo anno dell'incarico.

La disposizione, inoltre, chiarisce che l'organo è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei componenti;

- **il comma 5**, precisa che i consiglieri designati dal Ministro, in caso di dimissioni o di impossibilità sopravvenuta o del sopravvenire della causa d'incompatibilità, sono sostituiti, entro due mesi, per il residuo periodo del mandato originario.

L'obiettivo perseguito dalle sopracitate norme è quello di consentire il funzionamento dell'organo collegiale anche in caso di assenza di alcuni componenti.

L'art. 4, è dedicato al funzionamento dell'organo. In particolare, si prevede che il Presidente sia eletto a scrutinio segreto, nel corso della prima seduta del CNAM, tra i componenti appartenenti all'area docente e previa presentazione di candidature nominative; che i pareri dell'organo debbano essere resi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta ad eccezione dei pareri richiesti dal Ministro con urgenza che, invece, debbano essere resi entro quindici giorni; che in caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti, ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, debba sciogliere il Consiglio e indire le elezioni per il rinnovo; che trova applicazione la previsione di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 18 del 2006, relativa alla partecipazione, senza diritto di voto, del presidente del CNAM ovvero di un suo delegato alle sedute del CUN e viceversa; che le sedute dell'organo sono valide se ad esse partecipa un terzo degli aventi diritto al voto. Quest'ultima disposizione è stata elaborata alla luce delle osservazioni del Consiglio di Stato riguardo lo schema di regolamento del 2013.

L'art. 5, è dedicato all'elettorato.

- **il comma 1**, fa riferimento, per le modalità di elezione, a tutti i settori disciplinari anziché a tutte le discipline presenti nelle Istituzioni;

- **il comma 2**, illustra le modalità di elezione dei rappresentanti dei docenti delle Accademie di belle arti statali;

- **il comma 3**, descrive le modalità di elezione dei rappresentanti degli istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 212 del 2005;

- **i commi 4 e 5**, illustrano, rispettivamente, le modalità di elezione dei rappresentanti degli ISIA e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica. Per entrambe le Istituzioni l'elettorato passivo è esteso anche al personale docente con contratto annuale, che abbia svolto un ulteriore anno di insegnamento presso le Istituzioni AFAM mentre l'elettorato attivo è esteso anche al personale con contratto annuale. Tale scelta è da ricondursi al fatto che sia gli ISIA che l'Accademia Silvio d'Amico si avvalgono perlopiù di docenti a contratto in ragione delle loro specificità organizzative e didattiche caratterizzate da una significativa elasticità del piano degli studi e di conseguenza degli incarichi di docenza;

- **i commi 6 e 7**, descrivono le modalità di elezione dei rappresentanti dell'Accademia nazionale di danza e degli Istituti superiori di studi musicali;

- **i commi 8 e 9**, illustrano, rispettivamente, le modalità di elezione del rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle Istituzioni e dei rappresentanti degli studenti;



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

- **il comma 10**, attiene alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo da parte del Miur.

L'art. 6, è dedicato alle modalità e alle procedure per l'individuazione delle candidature. Nello specifico:

- **i commi 1 e 5**, prevedono che sia per l'elezione dei rappresentanti dei docenti delle Accademie di belle arti statali che per l'elezione dei rappresentanti dei docenti degli Istituti superiori di studi musicali e dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza, ogni Istituzione possa presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, non più di una candidatura per ciascuna delle aree omogenee, così come determinate nella tabella A allegata allo schema di regolamento;

- **il comma 2**, stabilisce che per gli istituti autorizzati a rilasciare i titoli, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 212 del 2005, i direttori possano presentare la propria candidatura;

- **il comma 3**, dispone che per l'elezione del rappresentante degli ISIA, ogni Istituzione possa presentare non più di una candidatura;

- **il comma 4**, prevede che per l'elezione dei rappresentanti dei docenti dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica le candidature possano essere presentate da almeno cinque sottoscrittori che non possono essere candidati;

- **il comma 6**, stabilisce che per l'elezione del rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle Istituzioni, le candidature devono essere presentate da almeno trenta sottoscrittori, anche di più Istituzioni e che i sottoscrittori non possano essere candidati;

- **il comma 7**, dispone che per l'elezione della rappresentanza studentesca, ogni Consulta degli studenti possa presentare non più di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti;

- **i commi 8, 9 e 10**, descrivono le operazioni condotte dalla commissione elettorale centrale riguardo l'individuazione delle candidature, l'attestazione della regolarità delle stesse nonché la formazione e la pubblicazione degli elenchi;

- **il comma 11**, illustra il procedimento di opposizione avverso gli elenchi dei candidati alle elezioni nazionali e precisa che il giudizio della commissione elettorale centrale costituisce atto definitivo impugnabile in via giurisdizionale o straordinaria.

L'art. 7, è dedicato alle procedure di voto:

- **il comma 1**, descrive la composizione del seggio elettorale (tre componenti scelti tra il personale amministrativo e docente) che deve essere istituito con decreto del Presidente dell'Istituzione;

- **i commi 2, 3 e 4**, illustrano le modalità di svolgimento delle operazioni di voto presso i seggi elettorali, che devono essere attuate anche mediante procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale. Alla chiusura delle operazioni di voto, il registro dei votanti, sottoscritto dai componenti il seggio, costituisce apposito verbale che deve essere consegnato agli uffici amministrativi dell'Istituzione, che ne devono curare la trasmissione alla commissione elettorale centrale di cui all'art. 8.

L'art. 8, è dedicato alla commissione elettorale centrale, istituita presso il Miur con decreto del Ministro e composta oltre che da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da un dirigente



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

del Ministero, da un direttore amministrativo delle Istituzioni, da un docente delle Istituzioni e da due funzionari dell'amministrazione, dei quali uno con funzioni di segretario.

L'art. 9, è dedicato alle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti:

- **i commi 1 e 2**, descrivono le operazioni di scrutinio che devono svolgersi secondo modalità elettroniche e tramite l'ausilio di una *smartcard* che contiene la chiave privata per la codifica dei voti e che è detenuta dal Presidente, quale responsabile del procedimento;

- **il commi 3, 4 e 5**, forniscono i criteri per la proclamazione degli eletti. In particolare, a parità di voti prevale il candidato più anziano in ruolo e lo studente con minore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età; i cinque rappresentanti dei docenti delle Accademie di belle arti statali, i sei rappresentanti dei docenti degli Istituti superiori di studi musicali, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza, devono appartenere a Istituzioni diverse; nel caso in cui risultino eletti nelle aree omogenee di cui alla tabella A, più candidati appartenenti ad una medesima Istituzione è proclamato eletto il candidato con la più alta percentuale di voti; a parità di voti prevale il docente più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

- **i commi 6 e 7**, illustrano le modalità di proclamazione degli eletti e precisano che avverso il provvedimento, ovvero il decreto del Direttore generale competente del Ministero, è possibile incardinare ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

L'art. 10, reca previsioni riguardo l'ordinanza elettorale, che deve essere emanata dal Ministro almeno sei mesi prima della scadenza dell'organo, e in merito a tutti gli adempimenti necessari che devono essere attuati per l'indizione delle nuove elezioni.

L'art. 11, stabilisce che entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure elettorali il Ministro nomina i Consiglieri del CNAM.

Gli artt. 12 e 13, sono dedicati alle abrogazioni e alle disposizioni di natura finanziaria.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di decreto concernente "Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale".

Relazione tecnico-finanziaria

Il presente regolamento dispone l'abrogazione espressa del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 236 del 2005, che disciplina la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM. In particolare, il provvedimento che è volto a semplificare le procedure per l'individuazione delle candidature contiene, rispetto a quello oggetto di abrogazione, previsioni di natura meramente ordinamentale ovvero disposizioni prive di effetti finanziari. Ed invero, il numero dei componenti viene ridotto da trentaquattro a ventiquattro, così come il numero degli esperti designati dal Ministro viene ridotto da sei a due.

Le modifiche introdotte dallo schema di provvedimento, inoltre, non determinano risorse aggiuntive per il funzionamento dell'organo, rispetto a quelle già previste nel decreto ministeriale attualmente in vigore, lasciando, quindi, invariata la spesa complessiva.



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Schema di decreto concernente “Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale”.

Ufficio legislativo Miur

Analisi tecnico-normativa

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

L'intervento regolatorio in esame si inserisce nel quadro normativo della legge n. 508 del 1999, recante *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*, dando attuazione alle previsioni recate all'art. 3, commi 1 e 2. Infatti, l'art. 3, comma 1, citato dispone che il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, costituito presso l'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esprima pareri e formuli proposte sugli schemi di regolamento attuativi della legge n. 508 del 1999, sugli schemi di decreto, sui regolamenti didattici degli Istituti, sul reclutamento del personale docente nonché sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

Il predetto organo consultivo, però, è decaduto e si rende necessaria la sua ricostituzione.

Infatti, il CNAM è stato costituito per la prima volta a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 febbraio 2006, n. 235, ed è stato prorogato con legge inizialmente sino al 30 novembre 2010, successivamente sino al 31 dicembre 2011 e infine sino al 31 dicembre 2012 (cfr. art. 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; art. 1, comma , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011; art. 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14). Tali proroghe si sono rese necessarie al fine assicurare continuità al lavoro dell'organo in una particolare e delicata fase di completamento della riforma del settore, non essendo, però, stata prevista alcuna ulteriore proroga il CNAM è decaduto.

Si fa presente, inoltre, che l'*iter* di adozione di un precedente schema di regolamento, volto ad apportare modifiche e integrazioni al sopracitato decreto n. 236 del 2005, non si è perfezionato malgrado l'espressione del parere reso sia dal Consiglio di Stato che dalla VII Commissione “Cultura, scienza e istruzione”.

Per sopperire, quindi, alla mancata ricostituzione del CNAM e per non arrecare pregiudizio al settore dell'AFAM, con la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, all'art. 1, comma 27, è stato disposto che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione dell'organo consultivo, gli atti e i provvedimenti adottati dal Miur, nei casi esplicitamente previsti dal sopracitato art. 3, comma 1, della legge n. 508 del 1999, sono perfetti ed efficaci anche in mancanza del prescritto parere del medesimo Consiglio.



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Per rendere operativa in termini di fattibilità la citata norma, presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato costituito un apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla valutazione tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti ministeriali di cui agli artt. 10 ed 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. In tal modo, in questi anni, si sono potuti adottare gli indispensabili decreti per rispondere alle esigenze didattiche di attivazione e/o trasformazione dei corsi accademici di primo e secondo livello, ivi compresa la messa a ordinamento dei bienni sperimentali in attuazione dell'art. 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

La predetta commissione tecnica non può, comunque, ritenersi in alcun modo sostitutiva del CNAM, sia per il limitato ambito operativo per cui è stata costituita (ben più circoscritto di quello riconosciuto dalla legge n. 508 del 1999 al CNAM) che per la mancanza di rappresentanti delle diverse aree tecniche afferenti le diverse tipologie di Istituzioni AFAM. Inoltre la stessa composizione del CNAM è configurata per rispondere a più ampi ed insostituibili compiti di supporto e consulenza all'azione amministrativa del settore AFAM (art. 3 della legge n. 508 del 1999), prevenendo, fra l'altro, la non trascurabile presenza degli studenti.

La disposizione dell'art. 1, comma 27, della legge n. 107 del 2015, ha quindi carattere tipicamente provvisorio e, oramai, non ulteriormente prorogabile.

Orbene, preme evidenziare come la nuova organizzazione didattica delle Istituzioni AFAM, a seguito della riforma degli ordinamenti correlati al livello universitario degli studi, rende necessario, al fine di assicurare le necessarie competenze disciplinari, un intervento sulla composizione dell'organo stesso che tenga conto delle rappresentanze non più per categorie di personale, ma per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori.

L'intervento, pertanto, intende modificare la composizione del Consiglio, fermi i costi di funzionamento ma garantendo tutte le specifiche competenze derivanti dalla nuova conformazione dei settori disciplinari.

Si segnalano, di seguito, le novità più significative introdotte dallo schema rispetto al decreto n. 236 del 2005, che sarà oggetto di abrogazione a seguito dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

In particolare:

- la riduzione dei componenti da trentaquattro a ventiquattro;
- la riduzione da sei a due degli esperti designati dal Ministro;
- l'eliminazione dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale;
- la previsione della rappresentanza degli Istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 212 del 2005 (una per il settore delle arti visive e del design e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo). Tale rappresentanza viene attribuita ai soli direttori degli Istituti stessi per l'impossibilità di identificare un elettorato censibile dall'Amministrazione;
- la semplificazione delle procedure, attraverso la facilitazione della composizione dei seggi presso le Istituzioni, lasciando ai consigli di amministrazione più ampi margini;
- la necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente in ottemperanza a quanto previsto negli ultimi contratti collettivi nazionali, attraverso l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia ai fini della rappresentatività all'interno del CNAM;
- la modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM (validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti) e l'introduzione del quorum di un terzo degli aventi



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

diritto al voto per la validità delle sedute dell'organo. Ciò in ossequio con quanto suggerito dal Consiglio di Stato riguardo lo schema di regolamento del 2013;

- la durata dell'incarico per i componenti che da tre anni passa a quattro anni con possibilità di riconferma per un altro mandato consecutivo, a differenza di quanto previsto dal decreto n. 236 del 2005;
- la previsione che in caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il consigliere decade dall'incarico.

Come già sopra precisato, l'intervento è diretto a garantire che la composizione dell'organo sia espressione dei settori e delle specifiche aree disciplinari in modo che possa essere assicurata la più elevata competenza tecnico-scientifica, necessaria per far sì che i pareri espressi siano il risultato di un'approfondita analisi che tenga conto di molteplici aspetti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
- la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» e, in particolare, l'art. 3;
- la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale»;
- il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante «Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e, in particolare, l'articolo 3-*quinquies*;
- il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'art. 19, commi 5-*bis* e 5-*ter*;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'articolo 1, comma 27;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
- i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90 e 20 febbraio 2013, n. 119, che hanno individuato i nuovi settori artistico-disciplinari dei Conservatori



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

- di Musica e degli Istituti musicali pareggiati, così come modificati dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 maggio 2018, n. 429 e 9 agosto 2017, n. 611;
- i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89 e 30 dicembre 2010, n. 302, che hanno individuato i nuovi settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti;
 - il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 127, che ha individuato i nuovi settori artistico-disciplinari degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
 - il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 125, che ha individuato i nuovi settori artistico-disciplinari dell'Accademia nazionale di danza;
 - il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 126, che ha individuato i nuovi settori disciplinari dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
 - il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 luglio 2014, n. 581, con il quale sono state individuate le Accademie non statali di belle arti, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, destinatarie del finanziamento disposto a norma dell'art. 19, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
 - il decreto dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015 con il quale è stata costituita, presso il Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca, una Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della legge n. 508 del 1999 e delle altre istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;
 - decreto dipartimentale del 2 novembre 2015, n. 2454, con il quale è stata integrata la Commissione con esperti delle Accademie di belle arti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo incide:

- sul **decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n.236** concernente « Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale», in quanto ne dispone l'abrogazione (art. 12).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento regolatorio è compatibile con l'attuale assetto costituzionale relativo alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. Inoltre, appare in linea anche con i principi costituzionali di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, come sanciti all'art. 97 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare coerente con le norme costituzionali relative al riparto delle competenze legislative e regolamentari tra lo Stato e le regioni e gli enti locali in quanto esso riguarda materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato.



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali, che formano oggetto di competenza legislativa dello Stato.

- 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**
Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di sussidiarietà verticale di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non attribuiscono ad amministrazioni statali compiti spettanti alle regioni o agli enti locali.
- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**
Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.
- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**
Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.
- 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**
Le disposizioni del presente provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.
- 11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**
Non risultano pendenti procedure di infrazione su materie oggetto dell'intervento normativo, né su materie analoghe o collegate ad esso.
- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**
La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.
- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto
Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea
Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dall'intervento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso
L'intervento non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni disposizioni vigenti
Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo
L'intervento contiene l'abrogazione espressa del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 febbraio 2006, n. 235.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente
Le disposizioni contenute nell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica.
Non prevedono effetti derogatori rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo
Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del decreto altre deleghe legislative da esercitare.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale sono nominati i componenti del CNAM (art. 3, comma 1);



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- regolamento interno da adottarsi entro due mesi dall'insediamento del CNAM e con il quale sono definite, a maggioranza assoluta dei componenti, le modalità di funzionamento dell'organo **(art. 4, comma 5)**;
- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale, in caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti, ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo, è disposto lo scioglimento del CNAM e sono indette le elezioni per il rinnovo **(art. 4, comma 6)**;
- decreti dei presidenti di ciascuna Istituzione, con i quali sono costituiti i seggi elettorali **(art. 7, comma 1)**;
- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale è istituita presso il Ministero una commissione elettorale centrale **(art. 8, comma 1)**;
- decreto del Direttore generale competente del Miur, con il quale sono individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui al comma 2 dell'articolo 3 (art. 9, comma 6);
- ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanata almeno sei mesi prima della scadenza del CNAM, con la quale sono indette le elezioni e sono determinate le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto **(art. 10, comma 1)**.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, oltre i dati in possesso di altri soggetti pubblici e privati coinvolti.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di decreto concernente "Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale".

Ufficio legislativo Miur

Analisi di impatto della regolamentazione

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il Consiglio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, organo elettivo di rappresentanza del sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, concorre all'attività di programmazione, di indirizzo e di coordinamento del sistema artistico, coreutico e musicale, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni. In particolare, secondo quanto disposto all'art. 3, comma 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante "*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*", il Consiglio esprime pareri e formula proposte sui regolamenti attuativi della predetta legge, sui regolamenti didattici degli istituti, sul reclutamento del personale docente e sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

Il CNAM, però, che è stato costituito per la prima volta a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 febbraio 2006, n. 235, è decaduto ed è pertanto, necessario ricostituirlo. Con legge, infatti, al fine di garantire continuità al lavoro dell'organo in una particolare e delicata fase di completamento della riforma del settore, sono state disposte proroghe, dapprima sino al 30 novembre 2010, successivamente sino al 31 dicembre 2011 e infine sino al 31 dicembre 2012.

Inoltre, la nuova organizzazione didattica delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, a seguito della riforma degli ordinamenti correlati al livello universitario degli studi, rende necessario, al fine di assicurare le necessarie competenze disciplinari, un intervento sulla composizione dell'organo stesso che tenga conto delle rappresentanze non più per categorie di personale, ma per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori, tenuto conto delle tabelle relative alla riaggregazione delle aree e dei settori, contenute nell'allegato al regolamento, che sono state rielaborate alla luce dell'introduzione delle nuove aree disciplinari.

Il presente provvedimento, quindi, intende modificare la composizione del CNAM, fermi i costi di funzionamento ma garantendo tutte le specifiche competenze derivanti dalla nuova conformazione dei settori disciplinari.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Come già evidenziato in sintesi, il CNAM è di fatto decaduto e si rende necessaria la sua ricostituzione. Trattasi, infatti, di un organo consultivo del Ministro, contraddistinto da un'elevata competenza tecnico-scientifica e un significativo apporto didattico e professionale, chiamato ad esprimersi sugli schemi di decreto, sui regolamenti didattici degli Istituti, sul reclutamento del personale docente nonché sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

e coreutico. Al riguardo, occorre evidenziare che, l'*iter* di adozione di un precedente schema di regolamento, volto ad apportare modifiche e integrazioni al sopracitato decreto n. 236 del 2005, non si è perfezionato malgrado l'espressione del parere reso sia dal Consiglio di Stato che dalla VII Commissione "Cultura, scienza e istruzione".

Al fine, quindi, di sopperire alla mancata costituzione del CNAM e per non arrecare pregiudizio al settore dell'AFAM, con la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*", all'art. 1, comma 27, è stato previsto, che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione dell'organo consultivo, gli atti e i provvedimenti adottati dal Miur, nei casi esplicitamente previsti dal sopracitato art. 3, comma 1, della legge n. 508 del 1999, sono perfetti ed efficaci anche in mancanza del prescritto parere del medesimo Consiglio.

Per rendere operativa in termini di fattibilità la citata norma, presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato costituito un apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla valutazione tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti ministeriali di cui agli artt. 10 ed 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. In tal modo, in questi anni, si sono potuti adottare gli indispensabili decreti per rispondere alle esigenze didattiche di attivazione e/o trasformazione dei corsi accademici di primo e secondo livello, ivi compresa la messa a ordinamento dei bienni sperimentali in attuazione dell'art. 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

La predetta commissione tecnica non può, comunque, ritenersi in alcun modo sostitutiva del CNAM, sia per il limitato ambito operativo per cui è stata costituita (ben più circoscritto di quello riconosciuto dalla legge n. 508 del 1999 al CNAM) che per la mancanza di rappresentanti delle diverse aeree tecniche afferenti le diverse tipologie di Istituzioni AFAM. Inoltre la stessa composizione del CNAM è configurata per rispondere a più ampi ed insostituibili compiti di supporto e consulenza all'azione amministrativa del settore AFAM (art. 3 della legge n. 508 del 1999), prevedendo, fra l'altro, la non trascurabile presenza degli studenti.

La disposizione dell'art. 1, comma 27, della legge n. 107 del 2015, ha quindi carattere tipicamente provvisorio e, oramai, non ulteriormente prorogabile.

Ciò posto, si rileva come l'intervento apporti modifiche significative rispetto al decreto n. 236 del 2005, che sarà oggetto di abrogazione a seguito dell'entrata in vigore del presente provvedimento. Nello specifico:

- la riduzione dei componenti da trentaquattro a ventiquattro;
- la riduzione da sei a due degli esperti designati dal Ministro;
- l'eliminazione dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale;
- la previsione della rappresentanza degli Istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 11 del dPR n. 212 del 2005 (una per il settore delle arti visive e del *design* e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo). Tale rappresentanza viene attribuita ai soli direttori degli Istituti stessi per l'impossibilità di identificare un elettorato censibile dall'Amministrazione;
- la semplificazione delle procedure, attraverso la facilitazione della composizione dei seggi presso le Istituzioni, lasciando ai consigli di amministrazione più ampi margini;
- la necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente in ottemperanza a quanto previsto negli ultimi contratti collettivi nazionali, attraverso l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia ai fini della rappresentatività all'interno del CNAM;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- la modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM (validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti) e l'introduzione del *quorum* di un terzo degli aventi diritto al voto per la validità delle sedute dell'organo. Ciò in ossequio con quanto suggerito dal Consiglio di Stato riguardo lo schema di regolamento del 2013;
- la durata dell'incarico per i componenti che da tre anni passa a quattro anni, con possibilità di riconferma per un altro mandato consecutivo, a differenza di quanto previsto dal decreto n. 236 del 2005;
- la previsione che in caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il consigliere decade dall'incarico.

Come già sopra evidenziato, l'intervento mira ad assicurare che la composizione dell'organo, alla luce dei settori e delle specifiche aree disciplinari, possa assicurare la più alta competenza tecnico-scientifica, necessaria per far sì che i pareri espressi siano il risultato di un'approfondita analisi che tenga conto di molteplici aspetti.

Per opportuna chiarezza si riportano, di seguito, le aree disciplinari riferite sia agli Istituti superiori di studi musicali che alle Accademie di belle arti.

ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI

1 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE: STRUMENTI MONODICI - ARCHI			
CODI/04	CONTRABBASSO	AREA INTERPRETATIVA	- DISCIPLINARE
CODI/05	VIOLA	AREA INTERPRETATIVA	- DISCIPLINARE
CODI/06	VIOLINO	AREA INTERPRETATIVA	- DISCIPLINARE
CODI/07	VIOLONCELLO	AREA INTERPRETATIVA	- DISCIPLINARE

2 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE: STRUMENTI MONODICI - FIATI E CANTO			
CODI/08	BASSO TUBA	AREA INTERPRETATIVA	- DISCIPLINARE
CODI/09	CLARINETTO	AREA INTERPRETATIVA	- DISCIPLINARE
CODI/10	CORNO	AREA INTERPRETATIVA	- DISCIPLINARE
CODI/11	EUFONIO	AREA INTERPRETATIVA	- DISCIPLINARE
CODI/12	FAGOTTO	AREA INTERPRETATIVA	- DISCIPLINARE
CODI/13	FLAUTO	AREA INTERPRETATIVA	- DISCIPLINARE



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

CODI/14	OBOE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/15	SAXOFONO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/16	TROMBA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/17	TROMBONE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/23	CANTO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/24	MUSICA VOCALE DA CAMERA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA

**3 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE 3:
STRUMENTI POLIFONICI**

CODI/01	ARPA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/02	CHITARRA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/03	MANDOLINO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/18	FISARMONICA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/19	ORGANO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/21	PIANOFORTE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/22	STRUMENTI A PERCUSSIONE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA

**4 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE 4:
NUOVI SETTORI, INSIEMI, PIANOFORTE/ORGANO PER NON PIANISTI/ORGANISTI**

CODI/20	PRATICA ORGANISTICA E CANTO GREGORIANO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/25	ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/26	LIED E ORATORIO IN LINGUA TEDESCA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
COMA/01	ARPA RINASCIMENTALE E BAROCCA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/02	LIUTO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

COMA/03	VIOLA DA GAMBA	AREA - INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/04	VIOLINO BAROCCO	AREA - INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/05	VIOLONCELLO BAROCCO	AREA - INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/06	CLARINETTO STORICO	AREA - INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/07	CORNETTO	AREA - INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/08	CORNO NATURALE	AREA - INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/09	FAGOTTO BAROCCO E CLASSICO	AREA - INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/10	FLAUTO DOLCE	AREA - INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/11	OBOE BAROCCO E CLASSICO	AREA - INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/12	FLAUTO TRAVERSIERE	AREA - INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/13	TROMBA RINASCIMENTALE BAROCCA	AREA - INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/14	TROMBONE RINASCIMENTALE E BAROCCO	AREA - INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/15	CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE	AREA - INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/16	CANTO RINASCIMENTALE BAROCCO	AREA - INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/17	PIANOFORTE STORICO	AREA - INTERPRETATIVE	DISCIPLINE DELLA



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

		MUSICA ANTICA
COMI/01	ESERCITAZIONI CORALI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/02	ESERCITAZIONI ORCHESTRALI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/03	MUSICA DA CAMERA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/04	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/05	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI AD ARCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/06	MUSICA D'INSIEME JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/07	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI ANTICHI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/08	TECNICA DI IMPROVVISAZIONE MUSICALE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/09	MUSICA D'INSIEME E POP-ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMJ/01	BASSO ELETTRICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/02	CHITARRA JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/03	CONTRABBASSO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/04	VIOLINO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/05	CLARINETTO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

COMJ/06	SAXOFONO JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/07	TROMBA JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/08	TROMBONE JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/09	PIANOFORTE JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/10	TASTIERE ELETTRONICHE	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/11	BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/12	CANTO JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/13	MUSICHE TRADIZIONALI	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/14	FLAUTO JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

COMP/01	BASSO ELETTRICO POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/02	CHITARRA POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/03	PIANOFORTE E TASTIERE ELETTRONICHE POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/04	BATTERIA E PERCUSSIONI POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/05	CANTO POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COTP/03	PRATICA E LETTURA PIANISTICA	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE

5 - AREA DELLE DISCIPLINE COMPOSITIVE, DI DIREZIONE, DELLA TEORIA E ANALISI, DELLE NUOVE TECNOLOGIE

CODC/01	COMPOSIZIONE	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/02	COMPOSIZIONE PER LA MUSICA APPLICATA ALLE IMMAGINI	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/03	COMPOSIZIONE POLIFONICA VOCALE	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/04	COMPOSIZIONE JAZZ	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/05	ORCHESTRAZIONE E CONCERTAZIONE JAZZ	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/06	STRUMENTAZIONE E COMPOSIZIONE PER ORCHESTRA DI FIATI	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/07	COMPOSIZIONE E ARRANGIAMENTO POP-ROCK	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

COID/01	DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE ALLA DIREZIONE	DISCIPLINE RELATIVE
COID/02	DIREZIONE D'ORCHESTRA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE ALLA DIREZIONE	DISCIPLINE RELATIVE
COID/03	DIREZIONE D'ORCHESTRA DI FIATI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE ALLA DIREZIONE	DISCIPLINE RELATIVE
COME/01	ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE DELLA MUSICA ELETTROACUSTICA	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO	
COME/02	COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTROACUSTICA	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO	
COME/03	ACUSTICA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO	
COME/04	ELETTROACUSTICA	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO	
COME/05	INFORMATICA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO	
COME/06	MULTIMEDIALITA'	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO	
COTP/01	TEORIA DELL'ARMONIA E ANALISI	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE	
COTP/02	LETTURA DELLA PARTITURA	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE	
COTP/05	TEORIA E PRASSI DEL BASSO CONTINUO	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE	
COTP/06	TEORIA RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE	

6- AREA DELLE DISCIPLINE MUSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, TEORICHE

COCM/01	DIRITTO E LEGISLAZIONE DELLO SPETTACOLO	AREA - DISCIPLINE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO	
COCM/02	COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO	AREA - DISCIPLINE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

		SPETTACOLO
COCM/03	STRATEGIA, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTACOLO	AREA - DISCIPLINE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO
CODD/01	DIREZIONE DI CORO E REPERTORIO CORALE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/02	ELEMENTI DI COMPOSIZIONE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/03	MUSICA D'INSIEME PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/04	PEDAGOGIA MUSICALE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/05	PRATICA DELLA LETTURA VOCALE E PIANISTICA PER LA DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/06	STORIA DELLA MUSICA PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/07	TECNICHE DI CONSAPEVOLEZZA E DI ESPRESSIONE CORPOREA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODL/01	LINGUA E LETTERATURA ITALIANA	AREA - DISCIPLINE LINGUISTICHE
CODL/02	LINGUA STRANIERA COMUNITARIA	AREA - DISCIPLINE LINGUISTICHE
CODM/01	BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/02	ETNOMUSICOLOGIA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/03	MUSICOLOGIA SISTEMATICA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/04	STORIA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/05	STORIA DELLA MUSICA ELETTRACUSTICA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/06	STORIA DEL JAZZ DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUDIOTATTILI	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/07	POESIA PER MUSICA E DRAMMATURGIA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
COMS/01	MUSICA SACRA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA SACRA
CORS/01	TEORIA E TECNICA DELL'INTERPRETAZIONE SCENICA	AREA - DISCIPLINE RELATIVE ALLA RAPPRESENTAZIONE SCENICA MUSICALE



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

COTP/04	PREPOLIFONIA	AREA - DISCIPLINE TEORICO-ANALITICO-PRATICHE
---------	--------------	--

ACCADEMIE DI BELLE ARTI

1 - ARTI VISIVE		
ABA V03	DISEGNO	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V05	PITTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V06	TECNICHE PER LA PITTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V07	SCULTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V08	TECNICHE PER LA SCULTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V09	TECNICHE DEL MARMO E DELLE PIETRE DURE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V10	TECNICHE DI FONDERIA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V11	DECORAZIONE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V12	TECNICHE PER LA DECORAZIONE	AREA 1 - ARTI VISIVE

2 - ARTI VISIVE		
ABA V01	ANATOMIA ARTISTICA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V02	TECNICHE DELL'INCISIONE-GRAFICA D'ARTE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V04	TECNICHE GRAFICHE SPECIALI	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V13	PLASTICA ORNAMENTALE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABPR 31	FOTOGRAFIA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

3 - PROGETTAZIONE PER L'IMPRESA E PROGETTAZIONE PER LO SPETTACOLO E NUOVE TECNOLOGIE



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ABPR 14	ELEMENTI DI ARCHITETTURA E URBANISTICA	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 15	METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 16	DISEGNO PER LA PROGETTAZIONE	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 17	DESIGN	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 18	LAND DESIGN	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 19	GRAPHIC DESIGN	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 20	ARTE DEL FUMETTO	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 21	MODELLISTICA	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 22	SCENOGRAFIA	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 23	SCENOTECNICA	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 32	COSTUME PER LO SPETTACOLO	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 33	TECNICHE APPLICATE PER LA PRODUZIONE TEATRALE	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 34	FASHION DESIGN	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 35	REGIA	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 36	TECNICHE PERFORMATIVE PER LE ARTI VISIVE	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABTEC	METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA	AREA 3 - TECNOLOGIE	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

37	COMUNICAZIONE VISIVA	PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 38	APPLICAZIONI DIGITALI PER LE ARTI VISIVE	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 39	TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 40	PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 41	TECNICHE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 42	SISTEMI INTERATTIVI	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 43	LINGUAGGI E TECNICHE DELL'AUDIOVISIVO	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 44	SOUND DESIGN	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE

4 - CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI PATRIMONI ARTISTICI		
ABPR 24	RESTAURO DELLA PITTURA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 25	RESTAURO DELLA SCULTURA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 26	RESTAURO DELLA DECORAZIONE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 27	RESTAURO DEI MATERIALI CARTACEI	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 28	RESTAURO DEI SUPPORTI AUDIOVISIVI	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 29	CHIMICA E FISICA PER IL RESTAURO	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 30	TECNOLOGIA DEI MATERIALI	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABST 49	TEORIA E STORIA DEL RESTAURO	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE,



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

		SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABVPA 61	BENI CULTURALI E AMBIENTALI	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABVPA 62	TEORIE E PRATICHE DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABVPA 63	MUSEOLOGIA	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABVPA 64	MUSEOGRAFIA E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ESPOSITIVI	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABST 47	STILE, STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE

5 - DISCIPLINE STORICHE E DISCIPLINE DELLE SCIENZE SOCIALI ED UMANE		
ABLE 69	MARKETING E MANAGEMENT	AREA 7 - LEGISLAZIONE ED ECONOMIA
ABLE 70	LEGISLAZIONE ED ECONOMIA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO	AREA 7 - LEGISLAZIONE ED ECONOMIA
ABLIN 71	LINGUE	AREA 8 - LINGUE
ABPC 65	TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABPC 66	STORIA DEI NUOVI MEDIA	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABPC 67	METODOLOGIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ABPC 68	ANALISI DEI PROCESSI COMUNICATIVI	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABST 45	TEORIE DELLE ARTI MULTIMEDIALI	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 46	ESTETICA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 48	STORIA DELLE ARTI APPLICATE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 50	STORIA DELL'ARCHITETTURA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 51	FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 52	STORIA E METODOLOGIA DELLA CRITICA D'ARTE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE,



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

		PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 53	STORIA DELLO SPETTACOLO	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 54	STORIA DELLA MUSICA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 55	ANTROPOLOGIA CULTURALE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 56	DISCIPLINE SOCIOLOGICHE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 57	FENOMENOLOGIE DEL SACRO	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 58	TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DELLA FORMA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE,



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

		PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 59	PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL'ARTE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 60	METODI E TECNICHE DELL'ARTE-TERAPIA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo principale perseguito con l'intervento è quello di garantire la costituzione di un organo che sia espressione di un sistema complesso come quello dell'AFAM e che possieda tutte le competenze scientifiche appartenenti alle varie aree disciplinari.

A tal fine, si evidenzia come le questioni più delicate che sono state affrontate nella predisposizione dello schema di regolamento attengono:

- 1) alla composizione del Consiglio con particolare riguardo alle rappresentanze elettive;
- 2) all'individuazione dell'elettorato attivo e passivo;
- 3) alla definizione dei criteri di validità della composizione e delle sedute del CNAM al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori.

Per una più esaustiva disamina dei punti nn. 1 e 2 e al fine di meglio comprendere la platea AFAM, si riporta di seguito l'elenco delle Istituzioni.

- **Accademie di belle arti statali**
- Accademia di belle arti di Bari;
- Accademia di belle arti di Bologna;
- Accademia di belle arti di Carrara;
- Accademia di belle arti di Catania;
- Accademia di belle arti di Catanzaro;
- Accademia di belle arti di Firenze;
- Accademia di belle arti di Foggia;
- Accademia di belle arti di Frosinone;
- Accademia di belle arti di L'Aquila;



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

- Accademia di belle arti di Lecce;
 - Accademia di belle arti di Macerata;
 - Accademia di belle arti di Milano "Brera";
 - Accademia di belle arti di Napoli;
 - Accademia di belle arti di Palermo;
 - Accademia di belle arti di Reggio Calabria;
 - Accademia di belle arti di Roma;
 - Accademia di belle arti di Sassari;
 - Accademia di belle arti di Torino "Albertina"
 - Accademia di belle arti di URBINO
 - Accademia di belle arti di Venezia.
- **Accademie di belle arti legalmente riconosciute**
 - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Bergamo "Carrara";
 - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Brescia "Laba" - libera accademia di belle arti;
 - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Brescia "Santagiulia";
 - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Como "Aldo Galli";
 - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Cuneo;
 - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Genova "Accademia linguistica";
 - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Milano "Acme";
 - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Milano "Naba"- nuova accademia di belle arti
 - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Novara "Acme";
 - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Perugia "Pietro Vannucci";
 - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Ravenna;

 - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Roma "Rome university of fine arts"
 - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di S. Martino delle scale "Abadir";
 - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Sanremo "Isadora Duncan";
 - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Siracusa "Rosario Gagliardi";
 - Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di Stefanacani "Fidia";
 - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Verona;
 - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Viterbo "Lorenzo da Viterbo".
- **Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico"**
 - **Accademia nazionale di danza di Roma**
- **Conservatori di musica**
 - Conservatorio di musica di Andria "Antonio Buzzolla";
 - Conservatorio di musica di Alessandria "Antonio Vivaldi";
 - Conservatorio di musica di Avellino "Domenico Cimarosa";
 - Conservatorio di musica di Bari "Niccolò Piccinini";
 - Conservatorio di musica di Benevento "Nicola Sala";
 - Conservatorio di musica di Bologna "Giovanni B. Martini";
 - Conservatorio di musica di Bolzano "Claudio Monteverdi";
 - Conservatorio di musica di Brescia "Luea Marenzio";
 - Conservatorio di musica di Cagliari "Pierluigi da Palestrina";
 - Conservatorio di musica di Campobasso "Lorenzo Perosi";
 - Conservatorio di musica di Castelfranco Veneto "Agostino Steffani";
 - Conservatorio di musica di Cesena "Bruno Maderna";
 - Conservatorio di musica di Como "Giuseppe Verdi";
 - Conservatorio di musica di Cosenza "Stanislao Giacomantonio";
 - Conservatorio di musica di Cuneo "G.F. Ghedini";
 - Conservatorio di musica di Fermo "Giovambattista Pergolesi";
 - Conservatorio di musica di Ferrara "Girolamo Frescobaldi";



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- Conservatorio di musica di Firenze "Luigi Cherubini";
- Conservatorio di musica di Foggia "Umberto Giordano";
- Conservatorio di musica di Foggia "Umberto Giordano" - sezione staccata di Rodi Garganico;
- Conservatorio di musica di Frosinone "Licinio Refice";
- Conservatorio di musica di Genova "Nicolò Paganini";
- Conservatorio di musica di L'Aquila "Alfredo Casella";
- Conservatorio di musica di La Spezia "Giacomo Puccini";
- Conservatorio di musica di Latina "Ottorino Respighi";
- Conservatorio di musica di Lecce "Tito Schipa";
- Conservatorio di musica di Lecce "Tito Schipa" - sezione staccata di Ceglie Messapica;
- Conservatorio di musica di Mantova "Lucio Campiani";
- Conservatorio di musica di Matera "Egidio R. Duni";
- Conservatorio di musica di Messina "Arcangelo Corelli";
- Conservatorio di musica di Milano "Giuseppe Verdi";
- Conservatorio di musica di Monopoli "Nino Rota";
- Conservatorio di musica di Napoli "S. Pietro a Majella";
- Conservatorio di musica di Novara "Guido Cantelli";
- Conservatorio di musica di Padova "Cesare Pollini";
- Conservatorio di musica di Palermo "Vincenzo Bellini";
- Conservatorio di musica di Parma "Arrigo Boito";
- Conservatorio di musica di Perugia "Francesco Morlacchi";
- Conservatorio di musica di Pesaro "Gioacchino Rossini";
- Conservatorio di musica di Pescara "Luisa d'Annunzio";
- Conservatorio di musica di Piacenza "Giuseppe Nicolini";
- Conservatorio di musica di Potenza "Gesualdo da Venosa";
- Conservatorio di musica di Reggio Calabria "Francesco Cilea";
- Conservatorio di musica di Roma "Santa Cecilia";
- Conservatorio di musica di Rovigo "Francesco Venezze";
- Conservatorio di musica di Salerno "G. Martucci";
- Conservatorio di musica di Sassari "Luigi Canepa";
- Istituto statale superiore di studi musicali e coreutici "Gaetano Braga" di Teramo;
- Conservatorio di musica di Torino "Giuseppe Verdi";
- Conservatorio di musica di Trapani "Antonio Scontrino";
- Conservatorio di musica di Trento "Francesco A. Bonporti";
- Conservatorio di musica di Trento "Francesco A. Bonporti" - sezione staccata di Riva del Garda;
- Conservatorio di musica di Trieste "Giuseppe Tartini";
- Conservatorio di musica di Udine "Jacopo Tomadini";
- Conservatorio di musica di Venezia "Benedetto Marcello";
- Conservatorio di musica di Verona "E. F. dall'Abaco";
- Conservatorio di musica di Vibo Valentia "Fausto Torrefranca";
- Conservatorio di musica di Vicenza "Arrigo Pedrollo".

• **Istituti Superiori di Studi Musicali**

- Istituto superiore di studi musicali di Aosta della Valle d'Aosta;
- Istituto superiore di studi musicali di Bergamo "Gaetano Donizetti";
- Istituto superiore di studi musicali di Caltanissetta "Vincenzo Bellini";
- Istituto superiore di studi musicali di Catania "Vincenzo Bellini";
- Istituto superiore di studi musicali di Cremona "Claudio Monteverdi";
- Istituto superiore di studi musicali di Gallarate "Giacomo Puccini";
- Istituto superiore di studi musicali di Livorno "Pietro Mascagni";
- Istituto superiore di studi musicali di Lucca "Luigi Boccherini";
- Istituto superiore di studi musicali di Modena e Carpi "Orazio Vecchi - Antonio Tonelli";
- Istituto superiore di studi musicali di Nocera Terinese "P.I. Tchaikovsky";
- Istituto superiore di studi musicali di Pavia "Franco Vittadini";
- Istituto superiore di studi musicali di Ravenna "Giuseppe Verdi";



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- Istituto superiore di studi musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti "Achille Peri e Merulo";
 - Istituto superiore di studi musicali di Ribera "Arturo Toscanini";
 - Istituto superiore di studi musicali di Rimini "G. Lettimi";
 - Istituto superiore di studi musicali di Siena "Rinaldo Franci";
 - Istituto superiore di studi musicali di Taranto "Giovanni Paisiello";
 - Istituto superiore di studi musicali di Terni "Giulio Briccialdi".
- **Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)**
 - Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Faenza;
 - Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Firenze;
 - Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara;
 - Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Roma
 - Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Urbino.
- **Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (art.11 DPR n. 212 del 2005)**
 - Accademia della moda di Napoli;
 - Accademia di costume e moda di Roma;
 - Accademia internazionale di teatro di Roma;
 - Accademia italiana di arte, moda e design, sedi di Firenze e Roma;
 - Istituto d'arte applicata e design (IAAD) di Torino;
 - Istituto europeo del design (IED), sedi di Milano, Roma, Torino, Cagliari, Firenze;
 - Istituto Pantheon design & technology di Roma;
 - Milano Civica scuola di musica;
 - Quasar progetto Srl di Roma;
 - Saint Louis music center - college of music di Roma;
 - Scuola di musica di Fiesole;
 - Siena Jazz - Accademia nazionale del Jazz;
 - Accademia di belle arti "Michelangelo" di Agrigento;
 - Istituto Poliarte di Ancona;
 - Istituto Polo Michelangelo arte e design di Bologna;
 - Accademia ABADIR sede di Sant'Agata Li Battiati;
 - Libera Accademia di belle arti di Firenze;
 - Civica Scuola di teatro Paolo Grassi di Milano;
 - Fondazione Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala di Milano;
 - Istituto Marangoni di Milano e sede decentrata di Firenze;
 - Mussida music publishing di Milano;
 - SAE Italia international technology college di Milano;
 - Istituto Modartech di Pisa;
 - Libera Accademia di belle arti di Rimini;
 - Istituto DUOFIN Art - Accademia delle arti e nuove tecnologie di Roma;
 - Trentino Art Academy di Trento;
 - Accademia di belle Arti "G.B. Tiepolo" di Udine.

Con riferimento, alla componente elettiva, come disposto all'art. 3 dello schema di regolamento, il nuovo CNAM, sarà così suddiviso:

- ✓ cinque rappresentanti del personale docente delle Accademie di belle arti statali;
- ✓ due rappresentanti dei direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 212 del 2005, di cui uno per il settore delle arti visive e del *design* e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo;
- ✓ un rappresentante del personale docente degli ISIA;
- ✓ un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di arte drammatica;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- ✓ un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di danza nelle discipline attinenti all'arte coreutica;
- ✓ sei rappresentanti del personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;
- ✓ un rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle predette Istituzioni;
- ✓ un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali;
- ✓ un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali;
- ✓ un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
- ✓ un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
- ✓ un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza.

Tale scelta è stata il risultato di una valutazione volta a razionalizzare le categorie eleggibili pur garantendo le elevate competenze scientifiche in capo ai rappresentanti.

Si rende, pertanto, necessario, fornire gli opportuni chiarimenti riguardo la composizione dell'elettorato attivo e passivo per quanto concerne le modalità di elezione dei rappresentanti degli ISIA e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

Per entrambe le Istituzioni l'elettorato passivo è esteso anche al personale docente con contratto annuale, che abbia svolto un ulteriore anno di insegnamento presso le Istituzioni AFAM mentre l'elettorato attivo è esteso anche al personale con contratto annuale.

Per quanto riguarda gli ISIA, si osserva come sono stati istituiti dal Ministero della Pubblica Istruzione, in via sperimentale, negli anni settanta e orientati principalmente alla formazione e alla qualificazione professionale di *designer* progettisti per le imprese produttrici di beni e servizi, rappresentano un modello di scuola moderno e innovativo la cui qualità ha trovato conferma nello stretto collegamento che gli stessi hanno con il mondo dell'impresa e nei numerosi riconoscimenti ottenuti in ambito nazionale ed internazionale. Gli Istituti prevedono corsi a numero chiuso e sono caratterizzati da una particolare flessibilità del piano degli studi e degli incarichi di docenza, proposti annualmente dal consiglio accademico a qualificati professionisti ed importanti personalità del mondo dell'arte e della cultura. Trattasi, infatti, di professionisti e docenti esperti nel settore della grafica e del *design* della comunicazione, che hanno contribuito alla definizione della figura professionale del progettista grafico.

Quanto sopra evidenziato per gli ISIA trova applicazione anche per quanto riguarda l'Accademia Silvio d'Amico. Anche la predetta Istituzione si caratterizza in virtù della propria offerta formativa e della sua *mission*, per una significativa elasticità del piano degli studi e di conseguenza degli incarichi di docenza.

In merito, invece, al punto n. 3 riguardante la definizione dei criteri circa la composizione del CNAM, la validità delle sedute, nonché sulla necessità di assicurare lo svolgimento dei lavori da parte dell'organo, si evidenzia che, in ossequio alle osservazioni del Consiglio di Stato con il parere n. 2401 del 20 maggio 2013, reso sullo schema di regolamento il cui *iter* non si è perfezionato, si è deciso che:

- il Consiglio è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti;
- per la validità delle sedute dell'organo è sufficiente il quorum di un terzo degli aventi diritto al voto;
- la durata dell'incarico per i componenti, attualmente prevista in tre anni, passa a quattro anni, con possibilità di riconferma per un altro mandato consecutivo;



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

- la previsione che in caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il consigliere decade dall'incarico.

Le predette disposizioni sono il risultato di una valutazione operata al fine di assicurare "continuità" all'organo.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori e i valori di riferimento potranno essere espressi alla luce della funzionalità effettiva, in termini di efficacia ed efficienza, del CNAM, attraverso il raffronto tra i dati statistici con riferimento alle attività svolte nell'anno 2012.

In particolare, l'efficacia e l'efficienza atterranno alla validità delle sedute dell'Organo e, soprattutto, al numero di pareri che saranno resi.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

In *primis*, si rileva che l'adozione dell'opzione zero è stata valutata ma, la stessa, avrebbe comportato, come sopra illustrato, la permanenza delle criticità evidenziate legate alla decadenza dell'organo consultivo in assenza di proroga.

Inoltre, si evidenzia, come dal punto di vista normativo, la soluzione proposta appaia coerente con le previsioni di cui alla legge n. 508 del 1999, la quale all'art. 3, comma 2, illustra la procedura di adozione del provvedimento e fissa i criteri per la composizione del CNAM.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per ciascuna categoria di destinatari, si illustrano di seguito i principali impatti previsti.

I principali destinatari risultano essere il Miur, i docenti, gli studenti, i direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli e il personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle Istituzioni.

Per quanto riguarda il Miur, si evidenzia come lo stesso potrà beneficiare dell'adozione del regolamento in quanto, con la ricostituzione del CNAM, lo stesso si avvarrà dei pareri e delle proposte dell'organo sui regolamenti attuativi della legge n. 508 del 1999, sui regolamenti didattici degli Istituti, sul reclutamento del personale docente e sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

Per quanto attiene, invece, ai docenti, agli studenti, ai direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli e al personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle Istituzioni, si rileva come gli stessi potranno concorrere a far parte del Consiglio, fornendo in tal modo il proprio contributo in modo da potersi sentire più al centro del settore AFAM.

4.2 Impatti specifici

Non si evidenziano vincoli di natura giuridico/normativa, né tantomeno di ordine organizzativo o economico/finanziario che impediscano l'innovazione introdotta.

L'intervento, inoltre, non produrrà effetti sul sistema delle PMI e, in generale, sull'intero sistema della concorrenza tra le imprese private.



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

L'intervento non introduce nuovi oneri informati e non recepisce norme europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Come già indicato nella presente relazione, l'intervento in esame favorirà il superamento delle criticità attualmente presenti nel settore e legate alla decadenza del CNAM e consentirà il raggiungimento degli obiettivi previsti.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Istituzioni AFAM.

5.2 Monitoraggio

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso l'attività dei competenti Uffici del MIUR, anche mediante la sinergia con le istituzioni dell'AFAM e con i soggetti a vario titolo coinvolti nell'intervento.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

E' stato creato un gruppo di lavoro all'interno del MIUR, composto da dirigenti e funzionari del Dicastero con il compito di effettuare consultazioni prodrome alla stesura dell'intervento.

Si è tenuto, inoltre, in considerazione il gruppo di lavoro che è stato costituito nell'anno 2013, relativo alla predisposizione del regolamento il cui *iter* non si è perfezionato.

Tale gruppo ha costituito tavoli di lavoro e ha proceduto a consultazioni con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore e con le conferenze dei direttori delle istituzioni interessate, il cui contributo è stato condiviso ed è confluito nella stesura definitiva del testo.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Sarà effettuata una valutazione sia di processo che di esito ed avrà come oggetto la verifica della congruità delle azioni intraprese in relazione agli obiettivi definiti, nonché la misurazione delle variabili che costituiscono indicatori di risultato, sia in termini qualitativi che quantitativi.

L'ufficio che svolgerà le azioni di monitoraggio e di valutazione è la competente Direzione generale del Miur.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Valutazione del Nucleo Air

41/19 VI del 29/4/2019¹

1. Titolo del provvedimento

Schema di decreto concernente “Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale”.

2. Oggetto

Il provvedimento disciplina, in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”), la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale.

3. Valutazione

La valutazione del Nucleo è che l’attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata.

* * *

¹ Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, Nucleo Air) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169.